{mosimage} Il TAR della Sardegna, con sent. n. 7 del 14/1/2008, ha annullato un regolamento comunale che aveva stabilito che l'ufficio legale di un Comune fosse collocato alle dipendenze del Segretario Generale in un settore amministrativo denomunato "staff". Ha tra l'altro affermato la sentenza che : *"L'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'Ufficio legale dell'ente risulta indispensabile perchè l'attività professionale,*
ancorchè svolta in forma di lavoro dipendente,
deve essere esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino, oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l'autonomia del professionista. A tale fine l'istituzione di un ufficio legale nell'ambito di un Ente determina l'insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione"
. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 765/06 proposto dall’avv. ....., rappresentato e difeso dall'avv. Renato

Margelli, presso il cui studio in Cagliari, via Besta n. 2, è elettivamente domiciliato;

contro

il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta Municipale del comune di Iglesias n. 132 del 18.7.2006,

con la quale è stato approvato il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed in

particolare dell’art. 14 del Regolamento nella parte in cui ha disposto l’organizzazione del

servizio legale alle dipendente del settore staff;

2) del silenzio rigetto, implicitamente formatosi a seguito dell’istanza del ricorrente in

data 14.9.2005, reiterata il 14.12.2005, con la quale veniva richiesta l’istituzione del

servizio legale in forma autonoma di settore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 novembre 2007 il consigliere Francesco Scano;

Uditi gli avvocati come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, avv. ....., riferisce di essere dipendente, a seguito di procedura concorsuale ed in forza di contratto di lavoro del 23.12.2004, del Comune di Iglesias in qualità di Responsabile dell'Ufficio legale del Comune, nel quale è l'unico avvocato presente.

Riferisce ancora che, essendo venuto a conoscenza della volontà dell'amministrazione di provvedere alla riapprovazione del regolamento degli uffici e dei servizi, ripetutamente oralmente e per iscritto chiedeva che il servizio legale venisse organizzato secondo legge in forma di settore, retto da una figura di Avvocato dirigente, e comunque posto in posizione di autonomia ed estraneità rispetto a tutti gli altri settori dell'ente.

Con l'impugnata delibera la Giunta Comunale ha approvato il nuovo regolamento dei servizi e degli uffici, confermando il precedente inquadramento del Servizio legale alle dipendenze del Segretario Generale in un settore amministrativo denominato "Staff".

A sostegno del ricorso l'avv. ..... fa valere le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 3 R.D.L. 1578/1933; violazione dell'art. 69 comma 11 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 30;

2) eccesso di potere per illogicità;

3) violazione dell'art. 107 TUEL D.Lgs 267/2000; violazione dell'art. 13 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed eccesso di potere per contraddittorietà.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 la causa, non costituito il Comune di Iglesias, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame l'Avv. ..... impugna la delibera, descritta in epigrafe, con la quale la Giunta Comunale di Iglesias ha approvato il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente. In particolare impugna l'art. 14 nella parte in cui dispone che il Servizio legale sia un'articolazione del Settore Staff e quindi sia posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale, dirigente di quest'ultimo.

Impugna inoltre il silenzio rigetto che si sarebbe formato sull'istanza "in data 14.9.05, reiterata il 14.12.2005, con la quale veniva richiesta l'istituzione del servizio legale in forma autonoma di Settore".

La domanda di annullamento del silenzio è inammissibile.

Al momento della proposizione del ricorso il silenzio era infatti venuto meno, avendo l'Amministrazione, con l'impugnata delibera di approvazione del nuovo regolamento degli uffici, adottato un esplicito provvedimento contrario alla richiesta avanzata dal ricorrente, sul quale si incentra la materia del contendere.

Con riferimento all'impugnata delibera il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

L'art. 3 dopo aver disposto, al secondo comma, che l'esercizio della professione di

avvocato è “incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni”, detta, al quarto comma lettera b, una esplicita eccezione per “gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera”, imponendo che essi siano “iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo”

La giurisprudenza che si è occupata dell’interpretazione della disposizione ha chiarito che “al fine dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi all'albo degli avvocati, l'art. 3, ultimo comma, lett. b), r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, richiede che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (Cass. Civ. SS.UU. 18.4.2002 n. 5559).

L’esistenza di un’autonoma articolazione organica dell’Ufficio legale dell’ente risulta indispensabile perché l’attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, deve essere esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino oltre alla libertà nell’esercizio dell’attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l’autonomia del professionista.

A tal fine l’istituzione di un ufficio legale nell’ambito di un ente determina l’insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’Ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16.9.2004 n. 6023; TAR

Molise Campobasso, 9.1.2002 n. 1).

Appare pertanto illegittima l'articolazione organica dettata con l'impugnata delibera, non potendo l'ufficio legale essere posto alle dipendenze del Settore Staff e, quindi, del suo Dirigente, il Segretario Generale del Comune, proprio perché la salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'attività professionale in discorso, esclude che possa esservi una subordinazione gerarchica ed una ingerenza nella trattazione degli affari giuridico legali attinenti specificamente nelle competenze che il professionista può svolgere in virtù della sua iscrizione all'albo, competenze non rinvenibili nella figura del Segretario Generale, che non postula la specifica preparazione professionale garantita dall'iscrizione all'albo.

La fondatezza della censura esaminata esime il Collegio dal esaminare le ulteriori censure proposte, che restano assorbite.

Il ricorso va pertanto accolto ed annullato l'impugnato regolamento nella parte in cui disciplina l'ufficio legale come articolazione del settore Staff.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Iglesias al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre IVA e CPA come per

legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente,

Rosa Panunzio, Consigliere,

Francesco Scano, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 14/01/2008

Il Segretario Generale